



## **Titolo**

Violazioni in materia gestionale ed economica – tardivo pagamento delle somme – non è circostanza attenuante

## **Descrizione**

Il pagamento tardivo delle somme accertate non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. c (*"aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio"*) (cfr. CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022); il tardivo pagamento non può essere ritenuto una circostanza attenuante dal momento che esso ed il mancato pagamento nel termine sono equiparati dalla giurisprudenza e rappresentano elementi costitutivi della fattispecie disciplinare prevista dall'art. 31, comma 6, C.G.S. Pertanto, il pagamento tardivo non può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante (cfr., almeno per l'affermazione del principio anche nella giustizia sportiva, CFA, Sez. IV, n. 38/2022-2023, secondo cui le circostanze comuni non possono trovare applicazione allorquando siano elementi costitutivi dell'illecito). Ne discende, quale corollario, che il pagamento tardivo non può essere considerato una forma di ravvedimento attivo rispetto al mancato pagamento nel termine di trenta giorni.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 55/CFA/2023-2024/G

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 31, comma 6, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0055 CFA del 6 novembre 2023 (ANR NF Ardea Calcio-PF)**